

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1769 del 11/04/2018 |
| Oggetto | DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SEAT INDUSTRIES DI CAMPAGNOLA EMILIA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1796 del 09/04/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno undici APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1524/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SEAT INDUSTRIES Srl" - Campagnola Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**SEAT INDUSTRIES Srl**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.21** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di progettazione, produzione e vendita di sedili e volanti per macchine a lenta movimentazione e sedili passeggero, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/73 del 04/01/2018 e successive integrazioni acquisite in data 23/02/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/3311 acquisito in data 19/03/2018;

Visto il parere favorevole del Comune di Campagnola Emilia con atto prot.n.102 dell'1/1/2018, acquisito in data 06/02/2018 al prot.n.PGRE/1543;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SEAT INDUSTRIES Srl"** ubicato nel comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.21** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06. |
| Acque | autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/06 |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la ditta SEAT Srl con atto n.prot.57841/203/2015 del 12/11/2015, successivamente volturata con DET-AMB-2016-4914 del 06/12/2016 a favore della ditta "SEAT INDUSTRIES Srl";

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/06**

- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|---|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**SEAT INDUSTRIES Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione, produzione e vendita di sedili e volanti per macchine a lenta movimentazione e sedili passeggero** nell'impianto ubicato in Comune di **Campagnola Emilia – Via Grande n.21** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.3– MACCHINE DA STAMPAGGIO AD ALTA PRESSIONE ED UGELLI DI INIEZIONE
EMISSIONE N.12 – BANCO APPLICAZIONE PRIMER E POSTAZIONI DI INCOLLAGGIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **4 Giugno 2018** mentre il termine ultimo per la **loro messa a regime** è fissato per il giorno **11 Giugno 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|--|---|--|--------------------------|--------------|--|-------------------------|---------|
| E1-E2 | MACCHINE DA STAMPAGGIO AD ALTA PRESSIONE ED UGELLI DI INIEZIONE | 30000 Cad. | Oltre il colmo del tetto | 8 | SOV (espressi come C-Tot) di cui isocianati | < 200 <5 | |
| E3 | MACCHINE DA STAMPAGGIO AD ALTA PRESSIONE ED UGELLI DI INIEZIONE | 30000 | Oltre il colmo del tetto | 8 | SOV (espressi come C-Tot) di cui isocianati | < 200 <5 | |
| E4 | SALDATURA | 38000 | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale particellare | < 10 | |
| E5 | EVACUAZIONE GAS DI SCARICO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. | | | | | |
| E6 | CALDAIA A GAS METANO DA 114,8 Kw | Da verificare in sede di controllo | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo | < 5 < 350 < 35 | (*)(**) |
| E7-E8 | CALDAIA A GAS METANO DA 600 Kw | Da verificare in sede di controllo | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo | < 5 < 350 < 35 | (*)(**) |
| E9 | CALDAIA A GAS METANO DA 95,3 Kw | Da verificare in sede di controllo | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo | < 5 < 350 < 35 | (*)(**) |
| E10-E11 | CALDAIA A GAS METANO DA 575 Kw | Da verificare in sede di controllo | Oltre il colmo del tetto | 8 | Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo | < 5 < 350 < 35 | (*)(**) |
| E12 | BANCO APPLICAZIONE PRIMER E POSTAZIONI DI INCOLLAGGIO | 9500 | Oltre il colmo del tetto | 8 | SOV (espressi come C-Tot) | < 50 | |
| (*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL. | | | | | | | |
| (**) Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.183/2017 | | | | | | | |

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, delle sostanze organiche volatili (esprese come C-Tot) e degli isocianati devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Nelle operazioni di stampaggio devono essere usati solo prodotti espandenti a bassa reattività nei confronti dell'ozono (butano, pentano, clorofluorocarburi parzialmente idrogenati).

3) I gas o vapori che si liberano dalla fase di stampaggio devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- semestrale per le emissioni n.1 – 2 – 3

- annuale per le emissioni n.4 – 12.

- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11

Il primo capionamento per le emissioni n.6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione. Copia dei risultati dovranno essere trasmessi alla Scrivente ARPAE.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/73 del 04/01/2018 e successive integrazioni;

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D. Lgs 152/06.

- Le acque di scarico derivano esclusivamente dai servizi igienici posti all'interno del capannone, e che pertanto sono classificabili come acque reflue domestiche.
- L'insediamento risulta essere di consistenza inferiore a 50 AE ed è previsto, per tali reflui, un trattamento tramite un impianto ad ossidazione totale.
- Nulla è variato rispetto alla precedente autorizzazione prot. n. 7889 del 19/10/2011, rilasciata dal Comune di Campagnola Emilia.
- Il recapito finale è il fosso adiacente Via Carbonieri.

Prescrizioni

1. Il pozzetto di ispezione, a valle dell'impianto di depurazione, dovrà garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Detto pozzetto dovrà essere segnalato e facilmente apribile.
2. Il pozzetto di carico dell'impianto dovrà avere anche valenza di equalizzatore, al fine di rendere costante la portata in entrata dell'impianto. L'adattamento del pozzetto di carico dovrà garantire tale funzionalità nel tempo, se non è possibile, si dovrà procedere alla realizzazione di apposita vasca di equalizzazione.
3. Il by-pass installato sull'impianto dovrà essere disattivato tramite apposita paratoia.
4. Le reti fognarie delle acque bianche (pluviali) e delle acque nere devono essere completamente separate.
5. È tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
6. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti e conservare la relativa documentazione.
7. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
8. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie al depuratore (come ad esempio: segnalatore acustico/visivo di guasto ecc.).
9. I fanghi di risulta dagli impianti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'esecuzione delle modifiche e l'installazione del nuovo impianto non comporterà superamenti dei valori limite di immissione previsti dalla normativa vigente durante il periodo di riferimento diurno.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.